



*Decreto 30.11.92
CCSS
n. 1111*

Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio III-Servizio Sanitario**



0132308-2002

PU-GBAP-400-19/03/2002-0132308-2002

**Ai Sig.ri Provveditori Regionali
Ai Sig.ri Direttori di Istituto penitenziario**

LORO SEDI

Oggetto: Certificazioni sanitarie rilasciate a personale di polizia penitenziaria e personale amministrativo da sanitari convenzionati (medici incaricati, medici guardia medica-S.I.A.S., medici specialisti) durante l'orario di servizio.

In relazione a numerose richieste di chiarimento sul rilascio, da parte di medici di guardia medica -SIAS dell'Amministrazione penitenziaria, durante lo svolgimento del proprio servizio, di certificazioni sanitarie a personale (amministrativo e di polizia), questa Direzione Generale rammenta quanto previsto dall'art.1 comma 7 della legge 15 01 1991, n. 26 e successiva lettera circolare prot. n. 513930/1.inc.gen. del 09 10 1993 nonchè lettera circolare pari numero del 05 11 1993, con le quali si forniscono chiarimenti in ordine alle prestazioni sanitarie e medico legali che il medico incaricato è tenuto ad assicurare nei confronti del personale di polizia penitenziaria.

I sanitari che intrattengono con l'Amministrazione penitenziaria un rapporto libero professionale (medici di guardia- SIAS e medici specialisti) sono invece tenuti ad assicurare il proprio intervento professionale esclusivamente alla popolazione detenuta, fatti salvi ovviamente l'obbligo di intervento a favore di qualsiasi persona presente in istituto, operatore penitenziario o visitatore, in caso di patologie urgenti e l'assistenza al personale di polizia penitenziaria domiciliato presso l'istituto in assenza del medico incaricato .

Si è quindi del parere che il rilascio di certificazioni da redigere su modulistica dell'Amministrazione a personale dipendente, durante lo svolgimento del proprio



Ministero della Giustizia

turno di lavoro, debba riguardare, per quanto possibile, esclusivamente i casi sopra esposti.

I Sig.ri medici di guardia- S.I.A.S. e specialisti sono invitati, inoltre, una volta constatata e attestata l'inidoneità dell'assistito a rimanere in servizio, a demandare ad altri organismi (medico di famiglia, medici del servizio territoriale, aziende ospedaliere ecc) la definizione del periodo di riposo necessario per la patologia riscontrata.

Si allegano circolari citate.

IL DIRETTORE GENERALE



do/DME/358

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO IV DIVISIONE II

Prot. 513930/1Inc Gen

Roma, 9 ottobre 1993

LETTERA CIRCOLARE

Ai Sigg. Provveditori

L O R O S E D I

OGGETTO: Prestazioni sanitarie e medico legali nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.

Come è noto alle SS.LL. il comma 7 dell'art.1 della legge 26/91 ha previsto un compenso per i medici incaricati che svolgono prestazioni sanitarie e medico legali nei confronti del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Al fine di corrispondere ad un' esigenza di chiarezza, si enumerano, di seguito, le prestazioni che il medico è tenuto ad assicurare:

- 1) Visita e parere medico legale ai fini del riconoscimento di infermità, dipendenti da causa di servizio.
- 2) Assistenza sanitaria agli agenti di polizia penitenziaria ausiliari.
- 3) ~~Visita medica all'atto della rinnovazione della ---ferma triennale e dell'ammissione al servizio continuativo.~~
- 4) Compilazione moduli per la cessione del quinto dello stipendio.
- 5) ~~Relazioni per l'invio all'ospedale Militare.~~



Ministero di Grazia e Giustizia

- 2 -

- 40 6) ~~Pratica per le cure termali.~~
- 7) Interventi di pronto soccorso nell'ambito degli istituti.

Le SS.LL. sono pregate di divulgare la presente nota nell'ambito degli istituti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

MODULARIO
"G. G. - 83"



do 368

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO IV DIVISIONE II

Prot. 513930/1Inc Gen

Roma, 5 novembre 1993

LETTERA CIRCOLARE

Ai Sigg. Provveditori

LORO SEDI

OGGETTO: Prestazioni sanitarie e medico legali nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.

In riferimento alla lettera circolare pari numero del 9.10.1993 si prega di volerne considerare nulli i punti 3 e 6, informandone gli Istituti di rispettiva competenza.

Si fa riserva di fornire successivi chiarimenti, di concerto con l'Ufficio Centrale del Personale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO